



COMUNITÀ MONTANA VALTELLINA DI MORBEGNO

Provincia di Sondrio

- Zona n. 20 -

N. 25 Registro Deliberazioni del 03-10-2024

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA

OGGETTO: Approvazione regolamento del Gruppo Intercomunale di Volontariato di Protezione Civile della Comunità Montana Valtellina di Morbegno
--

L'anno duemilaventiquattro, il giorno tre del mese di ottobre alle ore 18:30, in seduta di Seconda convocazione, si è riunita presso la sala assembleare l'ASSEMBLEA DELLA COMUNITÀ MONTANA VALTELLINA DI MORBEGNO, convocata dal Presidente ai sensi dell' articolo 13 dello Statuto Comunitario.

L'avviso di convocazione, in seduta straordinaria, contenente l'ordine del giorno degli affari da trattarsi nella seduta odierna, Prot. n. 6992 del 29.07.2024 è stato spedito in data 29.07.2024 con posta elettronica a tutti i componenti interessati tramite notifica dei rispettivi Comuni e allo stesso è stata data la pubblicità dovuta ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto Comunitario.

Alla riunione indetta per trattare il presente oggetto all'ordine del giorno, previo appello nominale, risultano presenti i seguenti Sindaci dei Comuni appartenenti e/o per delega il loro rappresentanti nominati ai sensi dei rispettivi Statuti comunali e come consentito dalla Comunità Montana;

			PRESENTE	ASSENTE
1	Comune di Albaredo per San Marco	Sindaco DEL NERO MATTEO	Si	
2	Comune di Andalo Valtellino	Sindaco GIROLO JURI		Si
3	Comune di Ardenno	Sindaco BONAT LAURA	Si	
4	Comune di Bema	Sindaco SUTTI MARCO		Si
5	Comune di Buglio in Monte	Sindaco AZZALINI ANTONIO CRISTIAN	Si	
6	Comune di Cercino	Sindaco DE PIANTO DANIELE	Si	
7	Comune di Cino	Sindaco LIPARI BASILIO	Si	
8	Comune di Civo	Sindaco MARCHETTI BARBARA	Si	
9	Comune di Cosio Valtellino	Sindaco DE GIOBBI GIORGIO	Si	
10	Comune di Dazio	Sindaco CAZZANIGA ANTONIO	Si	
11	Comune di Delebio	Sindaco IOLI MARCO	Si	
12	Comune di Dubino	Sindaco NONINI EMANUELE	Si	
13	Comune di Forcola	Sindaco BERTOLINI FAUSTINO	Si	
14	Comune di Gerola Alta	Sindaco ACQUISTAPACE ROSALBA	Si	
15	Comune di Mantello	Delegato dal Sindaco ORIO CARLO	Si	
16	Comune di Mello	Delegato dal Sindaco BONETTI FABRIZIO	Si	
17	Comune di Morbegno	Sindaco DEL NERO PATRIZIO	Si	
18	Comune di Pedesina	Sindaco RUFFONI FABIO	Si	
19	Comune di Piantedo	Delegato dal Sindaco FISTOLERA ENRICO	Si	
20	Comune di Rasura	Sindaco RAVA DIEGO	Si	
21	Comune di Rogolo	Sindaco DUGONI ROBERTA		Si
22	Comune di Talamona	Sindaco MENEGOLA DAVIDE	Si	
23	Comune di Tartano	Sindaco BIANCHINI OSVALDO	Si	
24	Comune di Traona	Sindaco PAPINI MAURIZIO	Si	
25	Comune di Val Masino	Sindaco TAEGGI PIETRO	Si	
TOTALI:			22	3

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Giuseppe Parente, il quale sovrintende alla redazione del presente verbale.

Sono presente altresì gli Assessori Perlini Bruna e Cian Alessandro senza diritto di voto.

Il Sig. PAPINI MAURIZIO nella qualità di Presidente della Giunta Esecutiva ai sensi del comma 5, art. 10 dello Statuto della Comunità Montana Valtellina di Morbegno, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza per essere rispettato il quorum costitutivo dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto

.L'ASSEMBLEA

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 145 del 11.04.1995 è stato istituito il Servizio Volontario di Protezione Civile della Comunità Montana Valtellina di Morbegno ed è stato approvato il relativo regolamento;
- la Giunta Regionale Lombardia con deliberazione n. XII/695 del 17/07/2023 avente per oggetto *“approvazione dello schema-tipo di regolamento dei gruppi comunali, intercomunali, provinciali e metropolitani del volontariato di protezione civile della Lombardia” in recepimento della direttiva del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare del 22 dicembre 2022 (GURI n. 53 del 3 marzo 2023) ed approvazione della procedura di adeguamento per i gruppi comunali, intercomunali, provinciali e metropolitani*”, in attuazione dell’art. 35 comma 1 del D.Lgs. 1/2018 ed in relazione alla riforma del Terzo Settore D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, ha proceduto a:
 - approvare l’Allegato 1, recante *“Recepimento della Direttiva del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 22 dicembre 2022 e Schema-tipo di regolamento dei gruppi comunali, intercomunali, provinciali e metropolitani del volontariato di protezione civile della Lombardia”*;
 - approvare l’Allegato 2, recante la *“Procedura di adeguamento alla Direttiva del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 22 dicembre 2022, per i Gruppi comunali, intercomunali, provinciali e metropolitani”*;
 - dare atto che entro 12 mesi dall’approvazione della deliberazione stessa, i Gruppi attualmente iscritti nell’Elenco Territoriale della Lombardia potranno procedere all’adeguamento del proprio regolamento di costituzione ed alla successiva iscrizione al RUNTS; trascorso tale termine, i soggetti inadempienti - previa diffida ad adempiere entro 90 giorni - saranno cancellati d’ufficio dall’Elenco territoriale, con provvedimento del dirigente competente;

DATO ATTO che i Gruppi di Volontariato di Protezione Civile (GCVPC) hanno trovato definizione della propria natura giuridica, come *“enti del terzo settore in forma specifica”* e che lo schema tipo di Regione Lombardia, è stato redatto sulla base dello schema tipo approvato dal Dipartimento della Protezione Civile con Direttiva in data 22 dicembre 2022, pubblicata in G.U. Serie Generale n. 53 del 3 marzo 2023;

VISTA la nota a protocollo CM n. 7288 del 05.08.2024, Regione Lombardia comunicava lo scadere dei 12 mesi concessi ai Gruppi attualmente iscritti nell’Elenco Territoriale della Lombardia al fine dell’adeguamento del proprio regolamento di costituzione ed alla successiva iscrizione al RUNTS, notificando la diffida a procedere entro n. 90 giorni con decorrenza dal 17 luglio 2024 per regolarizzare la propria posizione, al termine dei quali i Gruppi appartenenti agli enti che risulteranno non in regola saranno cancellati d’ufficio dall’Elenco Territoriale del Volontariato di Protezione Civile della Lombardia;

PRESO ATTO che la Comunità Montana Valtellina di Morbegno rientra tra i 263 Enti inadempienti;

RITENUTO pertanto di procedere con l’approvazione Regolamento del gruppo intercomunale di Volontariato di Protezione Civile della Comunità Montana Valtellina di Morbegno, allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, redatto in conformità con lo *“schema-tipo di regolamento per la costituzione del gruppo intercomunale/provinciale/metropolitano di volontariato di protezione civile”* Regione Lombardia, in recepimento dello schema tipo approvato dal

Dipartimento della Protezione Civile con Direttiva in data 22 dicembre 2022, pubblicata in G.U. Serie Generale n. 53 del 3 marzo 2023;

VISTI:

- Il D.Lgs 2 gennaio 2018 n. 1 “Codice della Protezione Civile”;
- Il D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 “Codice del Terzo Settore”
- La Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile in data 22 dicembre 2022, pubblicata in G.U. Serie Generale n. 53 del 3 marzo 2023;
- La D.G.R. n. XII/695 in data 17/07/2023 avente per oggetto: “approvazione dello schema-tipo di regolamento dei gruppi comunali, intercomunali, provinciali e metropolitani del volontariato di protezione civile della Lombardia” in recepimento della direttiva del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare del 22 dicembre 2022 (GURI n. 53 del 3 marzo 2023) ed approvazione della procedura di adeguamento per i gruppi comunali, intercomunali, provinciali e metropolitani”;
- La L.R. 29 dicembre 2021 n. 27 “Disposizioni regionali in materia di protezione civile”;
- Il Regolamento Regionale 19 dicembre 2022 n. 10 “Regolamento regionale del volontariato di protezione civile”;
- Il D.Lgs. 267/2000;
- Il vigente Statuto della Comunità Montana;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile di Settore, ai sensi dell'art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/2000, in merito alla regolarità tecnica del presente atto;

CON VOTI favorevoli n. 22, su n. 22 votanti;

DELIBERA

DI APPROVARE il regolamento l'approvazione Regolamento del gruppo intercomunale di Volontariato di Protezione Civile della Comunità Montana Valtellina di Morbegno, nel testo composto da n. 16 articoli e allegato alla presente, per formarne parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO che con l'entrata in vigore del nuovo regolamento, è abrogato il regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 145 del 11.04.1995;

DI DEMANDARE al Responsabile del Settore n. 3 Lavori Pubblici e Territorio gli adempimenti conseguenti;

DI DARE ATTO che il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della presente deliberazione e verrà pubblicato per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 4 del vigente Statuto.

Infine, l'Assemblea, con voti favorevoli n. 22 , espressi in forma palese su n. 22 votanti;

DELIBERA

DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs.267/2000, stante l'urgenza della sottoscrizione della convenzione.

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Maurizio Papini

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

IL SEGRETARIO

Dott. Giuseppe Parente

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*



COMUNITA' MONTANA
VALTELLINA DI MORBEGNO

**REGOLAMENTO DEL GRUPPO INTERCOMUNALE DI
VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA COMUNITÀ
MONTANA VALTELLINA DI MORBEGNO**

Approvato con Deliberazione dell'Assemblea Comunitaria n. 25 del 03/10/2024

Art. 1 - Costituzione del Gruppo intercomunale di volontariato di Protezione Civile

- 1) È costituito con delibera dell'Assemblea dell'Ente n. 1674 del 11/04/1995 il Gruppo intercomunale di volontariato di Protezione Civile della Comunità Montana Valtellina di Morbegno di seguito Gruppo, in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1 del d.lgs. n. 1/2018 e, in quanto compatibile, dall'articolo 21 del d.lgs. n. 117/2017.
- 2) Il Gruppo è un Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica, composto esclusivamente da cittadine e cittadini dell'Unione Europea, o cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, che scelgono di aderirvi volontariamente;
- 3) La Comunità Montana, provvede all'iscrizione del Gruppo nell'elenco territoriale del volontariato di Protezione Civile della Lombardia, e nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore (RUNTS), ai sensi dell'art. 11 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n.106/2020, nella sezione "Altri Enti del Terzo Settore".

Art. 2 - Il Legale Rappresentante

- 1) Il Legale Rappresentante dell'Ente che costituisce il Gruppo, ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs n. 1/2018, provvede all'impiego del volontariato di Protezione Civile sul territorio di riferimento, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, anche per lo svolgimento integrato e coordinato delle attività del Gruppo; il Legale Rappresentante è, altresì, responsabile della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa a supporto del Gruppo, al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 1/2018.
- 2) Il Legale Rappresentante del Gruppo, fatta salva la presentazione dell'istanza per l'iscrizione al RUNTS, può delegare a un soggetto della propria amministrazione lo svolgimento di alcune o tutte le attività previste ai sensi del presente regolamento.
- 3) Il ruolo di Autorità di Protezione Civile, previsto dalla normativa vigente, è mantenuto da ciascuno dei Sindaci dei Comuni sul cui territorio opera il Gruppo, per il territorio di propria competenza.

Art. 3 - Obiettivi del Gruppo

- 1) Il Gruppo, quale Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2 del d.lgs. n.117/2017, esercita in via esclusiva attività di Protezione Civile di cui alla lettera y) del comma 1 dell'articolo 5, del d.lgs. n. 117/2017, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 2) Il Gruppo concorre al servizio nazionale di Protezione Civile ed è costituito per le finalità di cui all'articolo 1 del d.lgs. n. 1/2018, ovvero per tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, e viene impiegato ai sensi del d.lgs. 1/2018, e sulla base degli indirizzi nazionali e regionali in materia di Protezione Civile.

Art. 4 - Attività del Gruppo

- 1) L'impiego del volontariato di Protezione Civile avviene in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di Protezione Civile di cui al d.lgs. 81/2008 e atti conseguenti.
- 2) Il Gruppo, nel perseguire i propri obiettivi, laddove attivato, secondo forme di coordinamento e modalità operative previste dalle normative vigenti in materia, opera, in particolare, in occasione di:
 - a. eventi emergenziali di Protezione Civile di cui all'articolo 7 del d.lgs. n.1/2018;

- b. attività ed eventi a rilevante impatto locale di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012;
 - c. attività di prevenzione dei rischi e supporto alla pianificazione di emergenza, ai sensi degli articoli 18, 22, 32 e 38 del d.lgs. n. 1/2018;
 - d. attività addestrative e formative funzionali all'attività di Protezione Civile;
 - e. attività di informazione alla popolazione sulla preparazione al rischio;
 - f. attività ed iniziative di raccolta fondi, compatibili con le disposizioni in materia di attivazione e impiego dei volontari di Protezione Civile, anche attraverso la previsione di lasciti, donazioni e/o contributi a favore dell'Ente e finalizzati a finanziare le attività del Gruppo secondo le disposizioni appositamente previste dall'Ente stesso.
- 3) Il Gruppo opera nel rispetto delle indicazioni operative del Legale Rappresentante e delle direttive previste dal Piano di Protezione Civile dei Comuni interessati, in coerenza con le disposizioni operative nazionali e regionali di Protezione Civile, nonché delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di Protezione Civile.
- 4) L'Ente, ai sensi della normativa vigente in materia, tiene:
- a. Il Registro dei Volontari iscritti;
 - b. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, di cui al successivo articolo 12.

Il Gruppo ha accesso ai registri sopra citati.

Art. 5 - Ammissione al Gruppo, esclusione, limiti di partecipazione

- 1) Possono essere ammessi al Gruppo i cittadini dell'Unione Europea e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, senza distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali.
- 2) Possono aderire al Gruppo, previa autorizzazione da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale, in coerenza con la legislazione vigente in materia, i minorenni, i quali possono essere impiegati per lo svolgimento delle attività del Gruppo, ad eccezione delle attività operative. Gli associati minorenni esprimono il voto in Assemblea attraverso colui che ne esercita la responsabilità genitoriale/tutore.
- 3) Al Gruppo, quale Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica possono, altresì, aderire i dipendenti comunali, ferme restando le incompatibilità previste dalle disposizioni statutarie in materia.
- 4) Ai sensi del R.R. 10/2022, art. 6, c. 5, lettera c), i volontari che assumano una delle cariche previste dal presente regolamento dovranno rilasciare annualmente la dichiarazione di non aver riportato condanne penali, anche in via non definitiva, per reati dolosi contro le persone, il patrimonio, la pubblica amministrazione, o l'ordine pubblico.
- 5) L'ammissione al Gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda a cui devono essere allegati i documenti/dichiarazioni in essa richiesti e, in particolare:
 - a. autocertificazione in carta libera della residenza e del domicilio;
 - b. elementi utili all'immediato reperimento (e-mail, numeri telefonici, pec, ecc.);
 - c. copia del documento di identità in corso di validità;
 - d. copia del Codice Fiscale.
- 6) L'ammissione avviene a seguito di espletamento della fase istruttoria con atto dell'Ente e viene comunicata all'interessato e al Coordinatore operativo del Gruppo, di cui all'articolo 12.
- 7) In caso di rigetto motivato, il Legale Rappresentante dell'Ente deve darne comunicazione all'interessato e al Coordinatore operativo.

- 8) 8) L'Ente promuove e incentiva l'adesione dei cittadini al Gruppo, anche mediante campagne di adesione periodiche attraverso apposita programmazione in coerenza con le iniziative di formazione.
- 9) Eventuali altri requisiti per l'ammissione al Gruppo sono indicati dall'Ente secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dello stesso.

Art. 6 - Volontari effettivi

- 1) Sono volontari effettivi i cittadini dell'Unione Europea e i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente al Gruppo e che superano con esito positivo il corso di addestramento, come definito dalle vigenti norme regionali e, qualora previsto, il periodo di prova della durata di sei mesi, fermo restando il superamento di ulteriori specifici programmi formativi definiti dall'Amministrazione comunitaria. Durante il periodo di prova i volontari in prova sono affiancati dai volontari effettivi, già operativi.
- 2) Ai volontari effettivi, che vengono iscritti nel registro dei volontari, verranno consegnati:
 - a. copia della polizza assicurativa di cui all'articolo 8, comma 2, che garantisce la copertura anche durante il periodo di prova di cui al comma 1;
 - b. tesserino di appartenenza al Gruppo;
 - c. vestiario e DPI idonei.
 - d. copia del Regolamento.

Art. 7 - Perdita della qualità di appartenente al Gruppo

- 1) La qualità di appartenente al Gruppo si perde per:
 - a. recesso volontario presentato dal volontario;
 - b. assenza ingiustificata da ogni attività per la durata di almeno 6 mesi continuativi o per incompatibilità con l'azione operativa del Gruppo;
 - c. perdita dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 5 del presente regolamento;
 - d. utilizzo improprio non coerente con le attività di Protezione Civile o per danneggiamento con dolo dei mezzi e materiali in dotazione al Gruppo.
- 2) La perdita di qualità di appartenente al Gruppo - con giustificate motivazioni da comunicare all'interessato - viene proposta dal Coordinatore operativo o dal Legale Rappresentante; quest'ultimo, sentito il parere dell'Assemblea dei volontari di cui al successivo articolo 10 del presente atto, nel rispetto del principio del contraddittorio, adotta il relativo provvedimento.
- 3) Il recesso del volontario viene comunicato dall'appartenente al Gruppo in forma scritta, al Coordinatore operativo e al Legale Rappresentante.
- 4) Una volta persa l'appartenenza al Gruppo, il volontario ha l'obbligo di restituire l'equipaggiamento personale e le attrezzature affidategli in comodato d'uso, entro 30 giorni dalla effettiva cessazione. In mancanza, gli sarà addebitato, a cura dell'Ente, il costo del materiale al prezzo corrente per il suo riacquisto.

Art. 8 - Diritti dei volontari

- 1) Il volontario del Gruppo, quale persona che svolge l'attività di volontariato organizzato di Protezione Civile in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, del d.lgs. n. 1/2018, ha il diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, con i limiti definiti dall'articolo 17, comma 3, del Codice del Terzo settore, se preventivamente autorizzate e documentate, oltre al riconoscimento dei benefici di legge previsti dagli artt. 39 e 40 del d.lgs. 1/2018.

- 2) I componenti del Gruppo sono assicurati, a cura e a spese dell'Ente, secondo le modalità previste dall'articolo 18 del d.lgs. n. 117/2017, per lo svolgimento dell'attività di volontario del Gruppo di volontariato di Protezione Civile.
- 3) La sorveglianza e il controllo sanitario del volontario del Gruppo vengono svolti in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.
- 4) Il volontario, al fine di poter operare, ha diritto di fruire di appositi programmi formativi in tema di Protezione Civile, anche sulla base degli specifici indirizzi regionali.

Art. 9 - Doveri dei volontari

- 1) I volontari sono tenuti a:
 - a. assicurare la reperibilità ai fini dell'impiego in caso di emergenza, secondo i turni programmati dal Coordinatore operativo o a comunicare la propria indisponibilità per comprovati motivi;
 - b. conservare e mantenere con cura e diligenza i materiali e le attrezzature loro affidate;
 - c. indossare l'abbigliamento/DPI assegnati dall'Ente, astenendosi dall'impiego degli stessi per usi diversi da quello di servizio;
 - d. partecipare alle riunioni e alle assemblee del Gruppo, ai corsi d'addestramento e alle esercitazioni e prove addestrative di Protezione Civile promosse dall'Ente, o dal Gruppo, o alle quali l'Ente o il Gruppo prendono parte, fatti salvi comprovati motivi;
 - e. comunicare prontamente all'Ente e al Coordinatore operativo di cui all'articolo 13 ogni variazione dei propri dati personali, ivi compresi la residenza o il domicilio.

Art. 10 - Organi del Gruppo

- 1) Il Gruppo è dotato dei seguenti organi:
 - a. Assemblea dei volontari iscritti al Gruppo;
 - b. Consiglio Direttivo o altro organismo analogo con compiti di direzione e coordinamento;
 - c. Coordinatore Operativo.

Art. 11 - Assemblea dei Volontari iscritti al Gruppo

- 1) L'Assemblea, costituita da tutti i volontari effettivi del Gruppo, è il luogo di incontro nel quale gli stessi si possono esprimere e concorrono a fornire gli indirizzi per le attività del Gruppo. È convocata e si riunisce almeno 3 volte l'anno.
- 2) L'Assemblea è convocata dal Coordinatore operativo, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, o su istanza della maggioranza dei volontari effettivi.
- 3) L'Assemblea è valida con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in prima convocazione. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali.
- 4) I volontari possono farsi rappresentare a mezzo delega da conferirsi per iscritto e non è ammessa più di una delega.
- 5) L'Assemblea si esprime con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in merito a:
 - a. elezione del Consiglio Direttivo o altro organismo analogo con compiti di direzione e coordinamento;
 - b. elezione e revoca del Coordinatore operativo;
 - c. elezione e revoca del Vice-Coordinatore operativo;

- d. ogni altro argomento demandato per materia, legge o regolamento alla competenza dell'Assemblea ordinaria;
- e. la proposta del programma delle attività predisposta dal coordinatore operativo.

Art.12 - Consiglio Direttivo

- 1) Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti, composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, è l'organo di supporto alle attività del Coordinatore operativo. Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, è presieduto dal Coordinatore operativo.
- 2) Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza più uno dei membri del Consiglio presenti.
- 3) Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, si riunisce a seguito di convocazione del Coordinatore operativo e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri. La convocazione avviene, senza obblighi di forma, con mezzi idonei e con preavviso di 5 giorni, salvo i casi di urgenza in cui la convocazione potrà avvenire senza obbligo di preavviso. Delle riunioni del Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, è redatto il verbale sottoscritto dal Coordinatore operativo.
- 4) Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, in particolare:
 - a. definisce proposte di organizzazione e programmazione delle attività del Gruppo, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Legale Rappresentante e alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo;
 - b. collabora coi Comuni interessati e con l'Ente e alla stesura o alla modifica dei piani di Protezione Civile;
 - c. definisce proposte di programma, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco, alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo, per la formazione per l'addestramento dei volontari con corsi specifici;
 - d. programma, in accordo coi Comuni interessati e con l'Ente, la diffusione della cultura di Protezione Civile presso le scuole e la popolazione anche mediante divulgazione di quanto previsto dai piani comunali di Protezione Civile.

Art.13 – Coordinatore operativo

- 1) Il Coordinatore operativo dei volontari del Gruppo è eletto dall'Assemblea dei volontari secondo i principi di democraticità di cui all'art. 11 comma 5 per un periodo di 3 anni. (inserire la durata del mandato, da un minimo di 3 a un massimo di 5 anni) ed è nominato dal Legale Rappresentante con apposito decreto ai sensi dell'articolo 35 comma 1 , lettera b) del d.lgs. n. 1/2018.
- 2) Il ruolo di Coordinatore operativo è esercitato a titolo gratuito ed è incompatibile con quello di amministratore locale, a qualsiasi livello istituzionale. È incompatibile con altri incarichi o funzioni conferite dall'Ente, nonché con il ruolo di dipendente dell'Ente, appartenente alla struttura di Protezione Civile. Eventuali altri casi di incompatibilità al Gruppo sono indicati dall'Ente secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dello stesso. Il mandato del Coordinatore operativo può essere revocato anticipatamente dall'Assemblea con la maggioranza di cui all'art. 11, comma 5. Il Coordinatore operativo può essere altresì revocato dal Legale Rappresentante, con provvedimento motivato, acquisito il parere dell'Assemblea, qualora il suo operato non sia in linea con le indicazioni operative di cui all'articolo 4, comma 2 del presente atto. Il provvedimento di revoca è adottato dal Legale Rappresentante.

- 3) Il Coordinatore operativo organizza le attività del Gruppo secondo gli indirizzi dell'Assemblea e sulla base del Piano di Protezione Civile dei Comuni interessati e, in accordo con il Legale Rappresentante, è referente delle attività dei volontari afferenti al Gruppo. Le attività sono svolte in raccordo con il Sindaco del comune interessato dalle attività stesse quale Autorità di Protezione Civile.
- 4) Il Coordinatore operativo relaziona al Legale Rappresentante le necessità del Gruppo e rappresenta il Gruppo nelle sedi istituzionali.
- 5) Il Coordinatore operativo cura la ricognizione e l'aggiornamento dei compiti e le mansioni che ciascun volontario potrà svolgere, in linea e in osservanza delle specifiche attività formative, qualora richieste, propedeutiche alla piena operatività anche in specifici scenari di intervento.
- 6) Il Coordinatore operativo individua, se necessario, i Capi Squadra/Vice Capi Squadra.
- 7) Allo stesso compete la programmazione dei turni di reperibilità propri e dei volontari/e del Gruppo, oltre al costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti assegnati in uso al Gruppo dall'Ente.
- 8) Il Coordinatore operativo porta a conoscenza dei componenti del Gruppo le direttive impartite dal Legale Rappresentante ed è responsabile dei rapporti con i coordinamenti territoriali e con le "Funzioni volontariato" delle diverse sale operative del territorio.
- 9) Il Coordinatore operativo provvede a trasmettere al Legale Rappresentante una relazione dettagliata sull'attività svolta dal Gruppo nell'anno precedente.
- 10) L'Assemblea ai sensi dell'art. 11 comma 5, elegge un Vice-Coordinatore, secondo le medesime modalità di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo, che coadiuva il Coordinatore e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 14 - Organizzazione operativa del Gruppo

- 1) In base a quanto previsto dal Piano di Protezione Civile dei Comuni interessati e ai rischi del territorio, l'Assemblea/Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, individua le proprie specializzazioni all'interno di quelle previste dal R.R. 10/2022, compatibilmente con le proprie risorse umane e le competenze dei propri volontari.
- 2) Il Gruppo garantisce ad ogni volontario la più ampia libertà di esprimere le proprie capacità e specialità nell'ambito delle attività di Protezione Civile.
- 3) Il Gruppo si può organizzare in sezioni operative strutturate in funzione delle competenze e risorse disponibili, ed in particolare possono essere individuate Squadre operative e affidati incarichi operativi.
- 4) Durante le emergenze il Gruppo, anche strutturato in varie squadre, su indicazione del Legale Rappresentante, in raccordo coi Sindaci interessati, sotto la guida del Coordinatore operativo, ai sensi del disposto dell'articolo 12, comma 5, del d.lgs. n. 1/2018, può prestare i primi interventi come previsti e con le modalità dell'articolo 41 comma 2 del citato d.lgs. n. 1/2018.
- 5) In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso il Gruppo si mette a loro disposizione ed opera in stretto raccordo con le stesse.
- 6) Durante lo svolgimento delle attività approvate e programmate, il Gruppo gestisce in autonomia tali attività, informando preventivamente il Legale Rappresentante, anche tramite la struttura di Protezione Civile dell'Ente.

Art. 15 - Sede Operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI

- 1) L'Ente assegna al Gruppo una sede operativa. Le spese ordinarie e straordinarie di manutenzione sono a carico dell'Ente.

- 2) I volontari del Gruppo sono autorizzati all'uso dei locali, dei materiali, dell'abbigliamento tecnico, delle attrezzature e dei veicoli comunali loro affidati, secondo la specifica disciplina dell'Ente, in maniera compatibile con l'operatività del Gruppo, per l'espletamento dei compiti di Protezione Civile disposti dalla struttura di Protezione Civile dell'Ente stesso.
- 3) L'Ente, con specifiche modalità dallo stesso definite, fornisce al Gruppo mezzi e attrezzature tecniche ritenute necessarie e idonee allo svolgimento delle attività del Gruppo.
- 4) Il volontario può utilizzare tutti i mezzi e le attrezzature, a disposizione del Gruppo, secondo le procedure operative e le indicazioni del Coordinatore operativo, fatto salvo il possesso da parte dello stesso di competenze accertate, abilitazioni, certificazioni specifiche e, qualora richieste, patenti di guida.
- 5) Gli oneri relativi a manutenzioni, riparazioni ed assicurazioni sono a carico dell'Ente, che esercita la funzione di controllo del buon impiego e conservazione dei beni.
- 6) L'Ente si rivale sui responsabili per i costi derivanti da eventuali danni causati da uso improprio e negligenza da parte dei volontari iscritti.
- 7) Al Gruppo possono essere concesse in uso attrezzature tecniche e mezzi resi disponibili all'Ente da parte di altri soggetti.

Art. 16 - Norme amministrative e finanziarie

- 1) L'Ente, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del Gruppo, in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 1/2018.
- 2) Nel bilancio dell'Ente sono previsti:
 - a. Capitoli di entrata in cui saranno introitate le somme eventualmente provenienti da contributi, Enti, sponsorizzazioni, donazioni ecc...
 - b. Capitoli di spesa su cui dovranno essere previsti i fondi sui quali verranno imputati gli oneri relativi all'attività di gestione del Gruppo.
- 3) Tali risorse saranno assegnate e gestite secondo quanto disposto dalle normative in materia.
- 4) L'Ente ai sensi del comma 1) provvede al deposito degli atti e all'aggiornamento delle informazioni al RUNTS, ai sensi dell'articolo 20 del D.M. 106/2020, in quanto compatibile.